



R.G. TRIB. FED. n. 11/21

P.A. n. 11/21

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di:

- Sig. SIMONETTI ELIA MATTEO (tessera FISE n. 005438/E).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 04.05.2021, la Procura Federale deferiva il sig. Simonetti Elia Matteo innanzi a questo Tribunale, per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni: 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.); 2) Art. 14, comma 4, lett. b) e c) R.G.;
- in particolare, veniva contestato al sig. Simonetti di aver effettuato una telefonata in data 19.01.2021 alla sig.ra Francesca Stanzani dal tono intimidatorio, rivolgendo a quest'ultima frasi del tipo "*se non la smetti mi arrabbio e vedi che succede*", "*devi stare attenta*" (cfr. dichiarazione rese dalla sig.ra Savigni Francesca in sede di indagini della Procura);
- sempre secondo la Procura, la telefonata sarebbe scaturita da un commento della sig.ra Stanzani (destinataria della telefonata) ad un post pubblicato sul social network Facebook dalla compagna del sig. Simonetti e che avrebbe irritato quest'ultimo;
- con il patrocinio degli avv.ti Vincenzo Giardino e Roberto Ghini si costituiva in giudizio l'Incolpato il quale, previa richiesta di audizione di propri testi a discarico, chiedeva l'assoluzione per i fatti addebitati a suo carico;



- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 16 luglio 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 - trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h) L. 27/2020* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020*) disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- nei termini previsti la Procura Federale depositava note di trattazione in cui si concludeva come segue: applicare *"la sanzione disciplinare della sospensione per n. 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. d) ed f) RdG FISE nonché l'ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE"*, ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale";
- la Difesa del Deferito, a sua volta, depositava note di trattazione in cui insisteva nelle conclusioni rassegnate, allegando alla stessa una dichiarazione scritta di pugno dal sig. Simonetti, con cui quest'ultimo porgeva le proprie scuse nei confronti della sig.ra Stanzani qualora questa si fosse sentita offesa e minacciata dal tenore della conversazione telefonica;
- all'udienza del 16 luglio 2021 questo Tribunale, ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria, assumeva il procedimento in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e repliche;
- successivamente entrambe le parti depositavano note conclusive e repliche in cui insistevano reciprocamente nelle loro già rassegnate conclusioni.

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 1, comma 1, Reg. Giust. costituiscono illeciti disciplinari *"[...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"* essendo altresì sanzionabile *"ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo"* (comma 2, lett. a);
- il caso di specie può ascrivere a tale previsione regolamentare;
- invero, le testimonianze delle persone informate sui fatti hanno confermato che il tono e le espressioni utilizzate dal Deferito nel corso della telefonata indirizzata alla sig.ra Stanzani avevano contorni minacciosi e, comunque, intimidatori, considerato altresì lo stato di agitazione e di timore ingenerato nella vittima emersi dal contenuto della segnalazione



effettuata alla Procura, dalle dichiarazioni rese a verbale il 25.02.2021 ed infine dalle dichiarazioni della sig.ra Savigni (cfr. verbale audizione Savigni del 01.03.2021: *“Ricordo che la sig.ra Stanzani era molto spaventata”*);

- è emerso, altresì, che il motivo della telefonata fosse un commento non gradito dal sig. Simonetti che la sig.ra Stanzani aveva rivolto in occasione di un post Facebook ad opera della compagna dell’Incolpato (cfr. dichiarazioni sig.re Stanzani e Alcubierre);

RITENUTO CHE

- dalla scheda personale di tesseramento il Deferito risulta già essere stato destinatario di ulteriore sanzione disciplinare irrogata da questo Tribunale con sentenza del 29.07.2020 (proc. 84/19 P.A.), poi confermata in appello con sentenza del 05.10.2020, per la violazione della stessa disposizione normativa del R.G. Fise;
- pertanto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 14, comma 4, lett. b) e c) R.G. Fise;
- tuttavia, la lettera di scuse scritta di pugno e depositata in atti dal Deferito in occasione dell’udienza del 16.07.2021, lasciando trasparire note di rammarico da parte del Deferito per quanto accaduto e la situazione generale di alta conflittualità pendente da tempo tra le parti, illustrata alla Procura Federale dalla madre del Simonetti (cfr. note avv. Ferraresi in atti), devono essere valutate quali elementi utili a mitigare la sanzione da irrogare.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, e 14, comma 4, lett. b) e c) R.G. FISE,

APPLICA

al sig. SIMONETTI Elia Matteo, la sanzione disciplinare della sospensione per n. 15 (quindici) giorni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed f) R.G. Fise, nonché l’ammenda nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett c) R.G. Fise.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso il giorno 07 agosto 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: f.to Avv. Pierfrancesco Viti